

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1236/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi economica continua a colpire l'Unione come mai prima d'ora e richiede nuovi sforzi per conseguire una crescita e un'occupazione sostenibili.
- (2) Gli investimenti nelle imprese contribuiscono a stimolare la crescita, rafforzare la competitività e creare posti di lavoro.
- (3) È necessario rafforzare le misure a sostegno delle imprese. Tali misure devono consentire alle imprese un più ampio accesso agli investimenti mediante gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽²⁾ e ciò non soltanto al momento della creazione delle imprese, nelle loro fasi iniziali o nella loro fase di espansione.
- (4) Questi investimenti devono essere realizzati solo in attività che i gestori dello strumento di ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie e quindi devono essere limitati alle situazioni in cui la scarsa liquidità messa a disposizione dal settore finanziario mette in pericolo la prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie.
- (5) Tali misure devono essere applicate solo agli investimenti rimborsabili effettuati o alle garanzie per investimenti rimborsabili prestate successivamente all'entrata in vigore

del presente regolamento, nel quadro della strategia d'investimento prevista dagli accordi d'investimento interessati. Per quanto riguarda gli accordi di finanziamento conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno prevedere disposizioni transitorie che prevedano l'adeguamento della rispettiva strategia d'investimento.

- (6) Il comitato di coordinamento dei fondi non ha, a seguito del risultato della votazione, espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1828/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese

Gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), investono solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ^(*), versione del 10 ottobre 2004.

^(*) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.»

Articolo 2

Gli accordi d'investimento conclusi prima del 1º dicembre 2011 possono essere modificati al fine di includervi nuovi investimenti rimborsabili o nuove garanzie per investimenti rimborsabili a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Le modifiche comprendono l'adeguamento della strategia d'investimento di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

